

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DEI PUBBLICI ESERCIZI

Gli esercizi pubblici aderenti, operanti nel territorio della Marina di Levante e della Marina di Torre del Lago del Comune di Viareggio, sulla base di quanto discusso, ritengono opportuno, sottoscrivendo in forma diretta ed individuale questo codice di autoregolamentazione, finalizzato a perseguire il concetto innovativo di “movida sostenibile”, partecipare attivamente al successo delle politiche ed iniziative messe in campo per:

- la prevenzione dell’abuso di alcol e per la diffusione del “bere consapevole”;
- lo svolgimento nel rispetto delle vigenti normative e dei principi di convivenza e quieto vivere delle attività di intrattenimento musicale e/o di pubblico spettacolo nonché la tutela della pubblica sicurezza;
- il rispetto del principio di libera concorrenza economica tra imprese commerciali;

Con la sottoscrizione del presente Codice di Autoregolamentazione, gli esercizi pubblici aderenti della Marina di Levante e della Marina di Torre del Lago intendono impegnarsi personalmente e direttamente, sulla base di condotte ed iniziative di semplice attuazione, nonché di criteri facilmente sottoponibili ad attività di verifica e monitoraggio periodico.

Questi ultimi si assumono altresì l’impegno di promuovere iniziative finalizzate a contrastare il degrado urbano e a temperare le esigenze connesse all’attività economica con quelle dei cittadini residenti e dei turisti soggiornanti nelle strutture ricettive limitrofe, prestando attenzione alle esigenze ed ai bisogni di tutte le categorie.

Gli esercizi aderenti, con la sottoscrizione del presente codice di autoregolamentazione, si dichiarano convinti che il diffondersi di comportamenti virtuosi, coerenti con le regole ivi contenute rappresenterà un primo concreto passo in avanti nell’ottica di una fattiva collaborazione con le forze e gli organismi preposti alla tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico, con particolare riguardo all’adozione di condotte virtuose finalizzate alla prevenzione ed al controllo dell’abuso di bevande alcoliche, alla tutela del diritto al riposo ed al “quieto vivere”, alla salvaguardia delle elementari consuetudini di convivenza tra attività commerciali

limitrofe nonché per la costruzione di un ambiente cittadino in cui vengano rispettati:

1. i diritti dei residenti che devono poter trascorrere tranquillamente le ore di riposo nelle proprie abitazioni,
2. i diritti degli esercenti medesimi che devono poter svolgere le loro differenti attività imprenditoriali in modo sicuro e conveniente,
3. i diritti dei turisti che devono poter fruire delle bellezze della città, degli aspetti naturalistici e delle occasioni di svago.

Gli esercizi pubblici aderenti ritengono altresì che l'adozione e l'estensione di questo protocollo d'intesa in forma graduale su piccole zone ben individuate e circoscritte potrà consentire un accurato monitoraggio volto principalmente alla verifica dei risultati ottenuti ed alle eventuali misure correttive che si riterrà di dover mettere in atto.

Gli esercizi pubblici aderenti ritengono altresì che un'adeguata pubblicizzazione e promozione dei risultati che saranno conseguiti dal rispetto delle condizioni previste dal presente protocollo d'intesa costituiranno l'elemento principale per favorirne la diffusione, fermo restando che il presente protocollo d'intesa è un documento aperto, al quale gli esercizi pubblici che manifesteranno interesse potranno comunque aderire.

Di seguito riportiamo in modo semplice e schematico l'elenco delle norme comportamentali che fanno parte del presente accordo ed al cui pieno ed integrale rispetto gli imprenditori che si impegnano e dichiarano di attenersi, con la sottoscrizione del presente documento.

CODICE DI CONDOTTA E DI AUTOREGOLAMENTAZIONE

SEZIONE PRIMA - REGOLE GENERALI DI CONVIVENZA.

ARTICOLO 1. Promuovere forme di buon vicinato e di accordo fondate sul rispetto tra l' esercente, la clientela, i cittadini residenti e i turisti soggiornanti, in modo da garantire lo svolgimento dell'attività imprenditoriale con minor impatto possibile sull'ambiente urbano e naturale circostante sia riguardo alla quiete notturna sia, più in generale, alla vivibilità urbana ed al contrasto di ogni forma di comportamento antisociale.

ARTICOLO 2. Sensibilizzare i clienti che stazionano nelle aree in concessione all'esterno dell'esercizio a mantenere un contegno e un tono di voce idonei a non arrecare disturbo alla quiete pubblica.

ARTICOLO 3. Avvertire prontamente le forze dell'ordine, in caso di intemperanze che si risolvano in risse o provochino gravi disagi ai residenti.

ARTICOLO 4. Svolgere la propria attività esclusivamente all'interno del locale e delle eventuali pertinenze, spazi ed aree in concessione e/o di cui si abbia la esclusiva disponibilità a qualunque titolo cercando di evitare lo stazionamento sulla sede stradale della clientela.

ARTICOLO 5. Adottare una cartellonistica ben visibile e facilmente comprensibile che avverta i consumatori delle norme elementari di comportamento all'interno ed all'esterno del locale.

SEZIONE SECONDA - REGOLE PER LA PREVENZIONE DELL'ABUSO DI BEVANDE ALCOLICHE.

ARTICOLO 6. Esporre in maniera ben visibile un cartello che comunica il divieto di somministrazione alcolici ai minori di 18 anni, le tabelle alcolemiche ed avere a disposizione della clientela apparecchi/dispositivi etilometrici certificati in base alle normative vigenti.

ARTICOLO 7. Garantire sempre e comunque acqua della rete idrica a chiunque ne faccia richiesta ed avere a disposizione acqua in contenitori di plastica non applicando un prezzo superiore a € 2,00 a bottiglia.

ARTICOLO 8. Non praticare offerte, sconti o promozioni finalizzate ad incentivare il consumo di bevande alcoliche, applicando in modo ben visibile e chiaro il prezzo delle singole consumazioni che, in ogni caso, non dovrà essere inferiore a € 6,00 e nel caso dei cosiddetti "shottini", non inferiore a € 3,00.

ARTICOLO 9. Adottare politiche incentivanti il consumo di bevande analcoliche mediante offerte, sconti e promozioni, esponendo in modo ben visibile e chiaro le scontistiche e le promozioni applicate,

ARTICOLO 10. Qualora all'interno di un gruppo di avventori sia individuato il guidatore designato, garantire ulteriori promozioni, oltre quelle già previste, per l'acquisto di bevande analcoliche,

ARTICOLO 11. Favorire, in collaborazione con gli altri esercenti aderenti al presente protocollo di intesa, la formazione del personale addetto al servizio al banco affinché possa avere gli strumenti di base per rapportarsi agli avventori in relazione alle tematiche di cui in oggetto ed in modo particolare quelle derivanti dall'abuso di bevande alcoliche.

ARTICOLO 12. Garantire la partecipazione, qualora richiesta, ad iniziative promosse dalle istituzioni a tutela della salute e in modo particolare quelle sui danni derivanti dall'abuso di bevande alcoliche.

SEZIONE TERZA - REGOLE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO MUSICALE E/O PUBBLICO SPETTACOLO.

ARTICOLO 13. Contenere l'emissione verso l'esterno del rumore proveniente dall'interno dell'esercizio e dalle aree esterne in concessione entro i valori limite fissati dalla vigente normativa in materia di impatto acustico, nonché nel pieno rispetto del Piano Comunale di Classificazione Acustica – salvo deroghe preventivamente autorizzate, e delle limitazioni orarie eventualmente previste alle attività di intrattenimento musicale dai regolamenti locali vigenti. I titolari dei pubblici esercizi che svolgono attività di intrattenimento musicale in grado di propagarsi all'esterno oltre le ore 24.00 saranno dotati di impianti di contenimento sonoro o di sistemi in grado di contenere l'emissione sonora entro i limiti del locale e le sue pertinenze

ARTICOLO 14. Non diffondere musica all'esterno del locale in maniera diretta, evitando la collocazione di casse acustiche o altri apparecchi di diffusione sonora ai perimetri delle pertinenze, spazi e/o aree esterne.

SEZIONE QUARTA - REGOLE PER LA SICUREZZA E PULIZIA DELLE AREE DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'.

ARTICOLO 15. Gli esercizi pubblici che, dopo le ore 1.00, svolgono l'attività di intrattenimento musicale si impegnano a dotarsi di apposito personale deputato a garantire la sicurezza degli avventori e a vigilare sul corretto comportamento degli stessi in riferimento all'ambiente circostante.

ARTICOLO 16. Effettuare una ricognizione attenta per assicurarsi che non rimangano contenitori, bottiglie o altro nell'area esterna.

ARTICOLO 17. Predisporre opportuni contenitori per il deposito dei rifiuti, differenziati per tipo, e curarne lo svuotamento giornaliero.

ARTICOLO 18. Non fornire in nessun caso contenitori da asporto in vetro.

ARTICOLO 19. Provvedere alla pulizia dell'area in concessione e di quella antistante il fronte dell'esercizio, in maniera adeguata a seguito della chiusura, entro e non oltre le ore 7:00 della mattina successiva.

ARTICOLO 20. Esporre e/o diffondere eventuale materiale informativo creato e pubblicato per il progetto "Movida Sostenibile", pubblicizzando adeguatamente, ed in forma coordinata con gli altri, i contenuti del presente codice di autoregolamentazione alla clientela.

Dichiaro pertanto di condividere il testo di questo codice di autoregolamentazioni e di impegnarmi al suo rispetto, garantendone la diffusione e condivisione con il personale dipendente, associato ed i collaboratori dell'azienda a qualunque titolo.

Firma del Titolare

Timbro della Ditta

Firma del Titolare

Timbro della Ditta

Firma del Titolare

Timbro della Ditta

Firma del Titolare

Timbro della Ditta

NORME IMPERATIVE IN MATERIA DI BEVANDE ALCOLICHE

ART. 689 codice penale - Somministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente.

L'esercente un'osteria o un altro pubblico spazio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcoliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto fino a un anno.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma, attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti. La pena di cui al periodo precedente non si applica qualora sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici.

Se il fatto di cui al primo comma è commesso più di una volta si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con la sospensione dell'attività per tre mesi.-

Se dal fatto deriva l'ubriachezza, la pena è aumentata.

La condanna importa la sospensione dall'esercizio.

ART. 14 ter Legge 189/12. Introduzione del divieto di vendita di bevande alcoliche a minori

1-Chiunque vende bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta.-

2-Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell'attività per tre mesi.*

* La vendita per il consumo sul posto (somministrazione) di bevande alcoliche è sanzionata ai sensi dell' art. 689 cod. pen., se eseguita nei confronti di minori di 16 anni, e ai sensi del nuovo art. 14-ter della legge 30.03.2001 n.125, se eseguita nei confronti di minori di età compresa tra i 16 ed i 18 anni; tale ultima disposizione si applica anche alla vendita di alcolici per asporto ai minori di qualunque età.

ART. 54 Legge n. 120/10 Modifiche alla disciplina della somministrazione e vendita di alcol nelle ore notturne

1. All'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:

«2. I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalita', spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonche' chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.

2-bis. I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato, di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d), e 7 del decreto legislativo 31marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.

2-ter. I divieti di cui ai commi 2 e 2-bis non si applicano alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto.

2-quater. I titolari e i gestori dei locali di cui al comma 2, che proseguano la propria attivita' oltre le ore 24, devono avere presso almeno un'uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneita' alla guida dopo l'assunzione di alcool. Devono altresì esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:

a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;

b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.

2-quinquies. I titolari e i gestori di stabilimenti balneari muniti della licenza di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono autorizzati a svolgere nelle ore pomeridiane particolari forme di intrattenimento e svago danzante, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche, in tutti i giorni della settimana, nel rispetto della normativa vigente in materia e, ove adottati, dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comunque non prima delle ore 17 e non oltre le ore 20. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate per lo svolgimento delle forme di intrattenimento e svago di cui al presente comma nelle ore serali e

notturne. Per lo svolgimento delle forme di intrattenimento di cui al presente comma non si applica l'articolo 80 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931»;

b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis e 2-quinquies comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni dell'obbligo previsto ai commi 2, 2-bis e 2-quinquies e' disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2-quater comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200».